

## Proporzionale corretto e bipolarismo[1]

*di Domenico Argondizzo\**

**Sommario:** I. Un inquadramento generale della legge elettorale; II. Collegio uninominale vs premio di maggioranza, sbarramento e voto di lista; III. Doppio turno (ovvero un bis di collegio uninominale) vs voto di preferenza e primarie; IV. Premio di maggioranza al Senato e forma di governo; V. Governo di "salute pubblica" vs grande centro; VI. Premesse teoriche per la legge sui partiti; VII. Indice Bibliografico sul tema del partito politico.

### *Premessa di metodo*

Ma perché l'ambicarsi con astruse e certosine operazioni interpretative finalizzate ad ipotizzare la percorribilità di un intervento della Corte costituzionale[2] ovvero di un referendum manipolativo[3], entrambi supplenti del legislatore ordinario, ma pur sempre succedanei? Meglio per me è muoversi sugli istituti ormai vigenti e provare ad immaginare un loro diverso e miglior funzionamento solo se il legislatore facesse meglio il suo mestiere (e lo farà). Ragione per cui mi muoverò prevalentemente a ragionare sulla resa di una ipotizzata prossima riforma (di cui saranno un po' ossessivamente ripetuti i capisaldi indefettibili). Mi troverò, quindi, a dialogare virtualmente con esimi cultori del diritto costituzionale su un piano diverso da quello che loro stessi tenevano presente quando hanno espresso le idee che richiamo ed a volte discuto. Ma quando, per difendere le proprie tesi critiche, si tende a generalizzare e ad astrarre dal caso specifico (nel caso di specie, la nuova legge elettorale, per come essa è fatta), ci si espone nella stessa misura alle osservazioni che si possono ricevere sul piano del principio. Ad ogni modo, metterò sotto i riflettori sia le osservazioni fatte dalla dottrina in concreto sia quelle in generale sui vari istituti della legge elettorale che toccherò.

### *I. Un inquadramento generale della legge elettorale[4]*

La mia intenzione è quella di contribuire a chiarire i punti essenziali sul tema della legge elettorale. In una democrazia parlamentare sono due le fondamentali funzioni delle assemblee legislative: la prima è quella della rappresentatività del corpo elettorale; la seconda è quella della efficienza dell'organo deliberante (sia per la produzione normativa sia per il mantenimento del nesso fiduciario con l'esecutivo). Metto al bando le affermazioni salomoniche del tipo: "ogni sistema elettorale funziona in un dato contesto sociopolitico", "non si può dire a priori quale sia il sistema elettorale migliore"; il sistema proporzionale a scrutinio di lista (con o senza preferenza), con premio di maggioranza (solo eventuale e di entità variabile, al fine esclusivo di garantire l'ottenimento di un ragionevole margine oltre la maggioranza assoluta dei seggi), e sbarramento[5], è quello che più risponde contemporaneamente alle due esigenze della efficienza e della rappresentatività[6]. Sulla rispondenza alla esigenza democratica della rappresentanza, basti dire che è connaturato all'idea stessa di rappresentanza politica il concetto della proporzionalità, permettendo questa di fare una fotografia veridica della società[7]. Per quanto riguarda la rispondenza alla esigenza dell'organo di avere una maggioranza di programma per legiferare e per governare, il meccanismo del premio permette di correggere, se serve, questa fotografia, quando il corpo sociale non esprime da sé, spontaneamente, un indirizzo politico maggioritario. Sia consentita una breve riflessione sulla situazione delineatasi dopo il voto del 2006: il meccanismo elettorale non ha dato con certezza matematica la costituzione di una maggioranza di governo, fosse pure per un solo voto di scarto tra i due schieramenti nel computo a livello nazionale. In questa situazione si fa affidamento su istituti residuali e simbolici, quali le figure dei senatori a vita[8]. La legge elettorale deve poter garantire automaticamente il funzionamento del sistema istituzionale e non produrre potenzialmente situazioni di stallo[9].

Stante poi la caratteristica "perfetta" del nostro bicameralismo, si pone l'ulteriore elemento di difficoltà della necessità di una sostanziale identità delle due maggioranze nelle due Camere. E questa è una questione che si pone a monte della correzione introdotta con il premio[10], ma che evidentemente si ripropone e viene addirittura amplificata dal funzionamento del premio (ed ha più forte ragione quando uno dei due premi è stato spezzettato[11]). Perché se la correzione deve essere apportata a favore della coalizione/forza che non raggiunge da sé l'autosufficienza in una od in entrambe le Camere, non è detto che la stessa e non

l'altra sia quella che abbia la maggioranza relativa di voti anche nell'altra Camera[12]. Cioè a dire si riproporrebbe, in versione ridotta, quella che è l'altalena dei risultati prodotti con il collegio uninominale:

1. maggioranza dei seggi tale per cui il premio non serva in entrambe le Camere per uno schieramento;
2. maggioranza dei seggi per cui il premio serva solo in una Camera per lo schieramento vincente senza correzioni nell'altra;
3. maggioranza dei seggi per cui il premio non serva, ma di segno opposto tra le due Camere;
4. maggioranza dei seggi per cui il premio serva o non serva in una Camera a favore di uno schieramento, e di nuovo lo stesso, ma di segno opposto[13], nell'altra Camera.

Questa altalena, dovuta non tanto alla piccola differenza del bacino elettorale tra la due Camere, quanto ad un mal costume italiano di votare diversamente a seconda della Camera, si supererebbe con la riduzione ad una delle schede. L'unico voto sull'unica scheda si collegherebbe automaticamente ad un solo schieramento che presenterebbe liste o gruppi di liste per ognuna delle Camere. In questa maniera si supererebbe anche il fondamentale imbarazzo costituzionale su quale Camera dovrebbe avere la prevalenza nei casi (3 e 4 degli esempi sopra) in cui vi siano opposte maggioranze (naturali od indotte dal premio) tra le due Camere[14]. Dovendosi quindi mantenere un bicameralismo perfetto[15] (l'unica alternativa seria sembra essere passare al monocameralismo[16]), si dovrebbe adottare finalmente una unica scheda con unico voto. Diversa cosa, come si vedrà a breve, è per l'altalena prodotta, per propria natura, dall'uninominale, che non si risolve neppure con questa modifica.

In Italia i lontani precedenti storici[17], del meccanismo del premio non hanno lasciato un buon ricordo (mi riferisco alla legge elettorale che funzionò nel 1924 ed a quella che non funzionò nel 1953) per ragioni non connesse alla bontà del concetto fondante. Infatti la pecca comune ad entrambi i precedenti era quella dell'entità del premio (quasi uguale), che andava ben oltre la maggioranza necessaria e sufficiente a garantire la funzionalità, quasi annullando la rappresentatività democratica. Vi era poi la non secondaria differenza che, per la legge del 1923, il premio era previsto per la forza o coalizione che avesse raggiunto il solo 25% dei voti, mentre nella legge del 1953 - e per questo non scattò - si attribuiva il premio solo nel caso la forza/coalizione avesse raggiunto la maggioranza assoluta dei voti. Una ulteriore osservazione si deve fare per la legge del 1953: il premio da essa previsto avrebbe consentito l'elusione delle maggioranze qualificate previste per tutelare la rigidità costituzionale nonché per le varie elezioni, in seduta comune del Parlamento, di organi che presuppongono una condivisione tra maggioranza ed opposizione/[18]. Analoga osservazione potrebbe forse farsi riguardo alla legge del 1923, per la parte relativa alla produzione di norme costituzionali, ove si accogliesse la supposta tesi della rigidità "materiale" dello Statuto Albertino.

Vi è invece un precedente attuale (quello della legge elettorale per i consigli delle regioni a statuto ordinario) che, per quanto perfettibile, prova che l'organo politico che ne risulta risponde bene ad entrambe le esigenze.

Ma una difficoltà psicologica offusca il quadro culturale e politico, ed è quella prodotta dalla decennale *approssimazione referendaria*: quella che dice che il sistema maggioritario uninominale (ad uno o due turni) sia la panacea. Esso invece non garantisce la funzionalità né la rappresentatività. Il suo difetto è tutto nel fatto che poggia su collegi uninominali: da essi esce necessariamente un vincitore e degli altri competitori non vi è più traccia (se non grazie al tanto vituperato quanto opportuno recupero proporzionale[19], che è comunque un oggetto estraneo al congegno maggioritario). Facendo una proiezione di questa miriade di particelle di risultato[20] sul piano nazionale, vi è la possibilità e quindi la probabilità del seguente risultato:

1. maggioranza assoluta (o relativa) di uno schieramento in entrambe le Camere;
2. maggioranza assoluta (o relativa) di uno schieramento in una Camera, e dell'altro nell'altra Camera;
3. pareggio tra i due schieramenti in entrambe le Camere;
4. vittoria e pareggio di uno schieramento o l'altro in una e l'altra Camera.

Come si vede, e la realtà delle 3 elezioni politiche con questo sistema elettorale lo confermano[21], il collegio uninominale è intimamente inaffidabile, per i suoi risultati attesi, ai fini della governabilità (vedi esempi 2, 3, 4, e, per l'ipotesi della sola maggioranza relativa, anche l'esempio 1) né risponde alla rappresentatività per via del fatto che cancella la rappresentanza della/e minoranza/e della porzione di territorio corrispondente al singolo collegio (salvo sempre il residuale recupero proporzionale previsto nella precedente normativa per la Camera). Ed anche con una unica scheda ed unico voto, rimarrebbe la possibilità del pareggio tra i due schieramenti in entrambe le Camere ovvero della maggioranza relativa di uno schieramento in entrambe le Camere, entrambe le ipotesi di ingovernabilità sicura.

Premesso che è la realtà politica e partitica che deve adattarsi all'esigenza di razionalità del risultato, cioè a creare un Parlamento che sia uno specchio funzionante della società politica, si può perciò prevedere un ulteriore istituto, ortodosso alla proporzionale, che affianchi il premio di maggioranza (nazionale per entrambe le Camere, eventuale e variabile) e l'unica scheda con unico voto, per stimolare il sistema partitico verso degli obiettivi di funzionalità: una soglia di sbarramento degna di questo nome (5%), unica su tutto il territorio nazionale (sia alla Camera che al Senato), a monte, per il riparto proporzionale dei seggi fra le liste in ogni circoscrizione, coalizzate o meno[22]; i voti dati alle liste coalizzate che restassero al di sotto dello sbarramento non dovrebbero essere conteggiati neppure alla coalizione, e neanche ai fini di stabilire la quantità di voti utile ad ottenere il premio di maggioranza, né tanto meno della soglia per avere il premio[23] (nel caso in cui nessuna delle due coalizioni ottenga spontaneamente la maggioranza dei seggi considerata congrua). Rendendo inservibili per la coalizione i voti dei partiti sotto soglia, si spunta l'arma del ricatto che i partitini esercitano sui partiti politici in sede di formazione delle liste e delle coalizioni[24]. E questa è assai più che una sanzione per evitare la disgregazione delle coalizioni, è una misura di bonifica del quadro politico, la cui frammentazione è la causa dell'instabilità delle coalizioni[25].

Il sistema elettorale deve garantire ai partiti politici la condizione di non essere costretti a barattare posti con i partitini per averne, feudalmente, gli infinitesimi bacini elettorali, ritenuti determinanti - in un paese diviso pressoché a metà - ai fini della vittoria. I partiti politici e le coalizioni (fintanto che ci saranno) devono essere messi, dal sistema elettorale, nelle condizioni di promuovere programmi, progetti politici (in una parola fare politica), puntando ad allargare il loro consenso presso gli elettori, e non al contrario ad inseguire (snaturando la loro politica, quindi la *politica*) pacchetti di voti preconfezionati con le sigle dei partitini. Altrimenti la democrazia in Italia rimarrà sempre parziale, non pienamente compiuta. Si pensi solo a questo: in Gran Bretagna, una terza forza politica resta stabilmente intorno al 20% dei suffragi sul piano nazionale ma occupa, per via del sistema uninominale maggioritario (che cancella nel collegio i candidati che, seppur di poco, soccombono), una posizione assai sottorappresentata all'interno della Camera elettiva e quindi sul piano politico[26] (come si vedrà in seguito, la mentalità politica bipolare e la maturità dei cittadini elettori britannici correggono i difetti del sistema elettorale uninominale); ed in Italia non si potrebbe introdurre lo sbarramento del 5%?. Si risolverebbe così in via politica la questione del "vincolo di permanenza nella coalizione" senza toccare l'art. 67 Cost.[27] e senza appiattire il Parlamento sulla clausola *simul stabunt, simul cadent*[28].

Alla soglia di sbarramento, potrebbe abbinarsi *la ripartizione della metà (o frazioni minori) dei seggi da assegnare, in collegi uninominali, entro le circoscrizioni dove si confrontano le liste*. Ma questo ultimo innesto è del tutto secondario data la presenza del premio di maggioranza che funziona ancora meglio del collegio uninominale da fattore di allargamento delle coalizioni.

Per quanto riguarda la violazione dell'art. 51 Cost. (*rectius* del 2° comma dell'art. 3) ed il mancato conteggio dei voti espressi dagli elettori della Regione Val d'Aosta[29], c'è da dire che sono, per ora, questioni *marginali* a fronte delle più macroscopiche deficienze di questa legge: soglie di sbarramento inconsistenti, differenziate (regionali per il Senato) e premi di maggioranza regionali al Senato.

Sulla possibilità che si formino più di due coalizioni[30], si deve poi rilevare che mai ipotesi fu più di scuola di questa: che la prima coalizione raggiunga solo il 30% e ve ne siano due minoritarie la cui sommatoria sia superiore alla prima. È un'ipotesi di scuola perché finge di non vedere la mentalità bipolare che si è affermata in Italia e comunque l'efficienza del connubio tra un auspicabile alto sbarramento a tutti gli effetti (5%) e premio di maggioranza per costringere le forze politiche nella condizione di doversi aggregare stabilmente[31] per paura di scomparire ed insieme per poter vincere il premio, ma senza la capacità di ricatto delle formazioni marginali (che rappresentano ben poca cosa se si guarda al numero dei loro rappresentati) i cui *leaders* acquisiscono addirittura un diritto ad essere ospitati in posizione sicura nelle liste maggiori delle coalizioni[32]. Faccio riferimento prima di tutto all'*umus* politico non del ceto partitico ma del corpo elettorale: quello che è vero, cioè che in queste legislature maggioritarie "si è venuta a formare una competizione politica bipolare" [33] (ritengo che lo stesso risultato si sarebbe prodotto più efficientemente

con un proporzionale corretto con il premio di maggioranza ed un reale sbarramento[34]), è la più forte garanzia (più forte di qualunque costrizione o sanzione normativa) che, ove mai alcuni gruppi politici concepissero l'idea di presentarsi come terzo polo, gli elettori non li premierebbero in tale maniera da superare una vera soglia di sbarramento (5% ovvero più alte soglie, ove si ritenesse, nella revisione delle legge elettorale, di mantenerle specificamente per le coalizioni, ponendo un riparo per queste ipotesi di fantapolitica).

A questo punto, piuttosto che di nuovo impelagarsi, questa volta nella definizione della categoria dei "sistemi elettorali misti"[35] e dell'altrettanto metafisica categoria sociologica della transizione di regime [36], merita soffermarsi su di una serie di equivoci:

*per quanto riguarda l'entità del premio nazionale alla Camera e della soglia minima di seggi conseguiti al di sotto della quale si attiva* - Il sistema elettorale vigente, da non riformare in questo, funziona già fondamentalmente da sistema proporzionale se il corpo elettorale riesce ad esprimere *naturaliter* una maggioranza di seggi che sia ritenuta congrua per governare (340 seggi - 54% del totale). L'"effetto distorsivo"[37] si innesca quando tale maggioranza non venga raggiunta; ed infatti il premio è della stessa entità della suddetta soglia. Tale premio è stato giudicato da taluna dottrina insufficiente[38]. Innanzitutto è da osservare che se il premio fosse stato di maggiore entità sarebbe stato troppo vicino alla quantità di voti necessari e sufficienti per modificare la Costituzione senza passare dal referendum, per eleggere i giudici costituzionali ed i membri del CSM. Ed è proprio la ragionevolezza del premio e la sua congruità a garantire la stabilità dell'Esecutivo[39] (insieme all'altro istituto necessario dello sbarramento *sic et simpliciter* al 5% sul piano nazionale) che differenzierebbero questa legge elettorale (corretta così come proposto) dai suoi precedenti storici[40];

*per quanto riguarda l'entità della soglia minima di voti per usufruire del premio alla Camera* - Contraddittoriamente, da altra o dalla stessa dottrina[41] si è provveduto a distinguere dalla soglia dei seggi al di sotto della quale il premio scatta, una soglia dei voti oltre la quale il premio viene meritato ("quorum minimo") ed a discettare sulla inesistenza di questa ultima soglia o sulla insufficienza di quella di sbarramento alla coalizione (10%, prevista alla Camera), che fungerebbe in questo caso da sbarramento al premio. Ora è evidente da quanto detto precedentemente, e che sarà ripetuto in seguito, che si ritiene questa ultima previsione del legislatore un eccesso di zelo (dato il sostanziale bipolarismo italiano), un istituto privo di significato precettivo reale, salvo che fungere da foglia di fico nei confronti della mancata previsione di un reale sbarramento, questa volta per partecipare alla ripartizione proporzionale dei seggi. Ma volendo assecondare tali elucubrazioni, si dovrebbe osservare che un *quorum* minimo (ad esempio del 40% dei suffragi a livello nazionale), sortirebbe minore effetto che la proposta soglia di sbarramento al 5% per le singole formazioni, e che anzi, ipotizzando già solo 4 formazioni (coalizzate o meno) sotto il 5%, sarebbe a rischio di non essere raggiunto da entrambi i poli, rendendo vano lo scopo del premio di maggioranza, cioè quello di dare con certezza matematica una non esorbitante maggioranza di governo;

*per quanto riguarda i supposti effetti indiretti del premio* - il premio di maggioranza non ostacola, né più né meno di quanto non faccia il maggioritario uninominale, la formazione di una coalizione di governo diversa da quella risultata vincente alle elezioni, né può dirsi che questa sia una eventualità in sé incostituzionale[42]: giacché la forma di governo è ancora, grazie a Dio, parlamentare razionalizzata[43] e non plebiscitaria. E un altro istituto (la soglia di sbarramento al 5% a tutti gli effetti) che favorisce (in combinazione con il premio) la stabilità della coalizione incidendo sul substrato politico.

## *II. Collegio uninominale vs premio di maggioranza, sbarramento e voto di lista*

Si deve qui osservare che: 1) lo strumento che consente la minima dispersione dei voti, salvo raggiungere un quoziente/divisore, è quello proporzionale e non altro; sempre benintesa poi la necessità di correggerlo con gli istituti del premio e dello sbarramento; 2) la cancellazione, *tamquam non essent*, dei voti dati ai candidati perdenti (anche nel caso di piccole percentuali di scarto) avviene invece proprio nel collegio uninominale; a ciò si deve aggiungere la *distorsione* che si ha nella proiezione nazionale dei tanti risultati particellari. È proprio l'handicap formidabile del maggioritario con collegio uninominale che non garantisce assolutamente il conseguimento di una maggioranza dei seggi né che vi sia una coincidenza fra voti e seggi[44]. Nel Regno Unito, dove il sistema bene o male funziona, c'è un sostanziale monocameralismo politico e quindi il rischio è tutt'al più il pareggio ovvero che la lista che abbia ottenuto più seggi non sia necessariamente quella che abbia conseguito più suffragi. Ma soprattutto il primo rischio è ovviato dalla estrema maturità politica dei britannici: in Italia, invece, sono necessari strumenti elettorali e costituzionali

che ci costringano a comportamenti virtuosi nella fase in cui il corpo elettorale investe i propri rappresentanti in Parlamento ed al Governo.

L'argomento che il collegio uninominale ha il pregio di avvicinare gli eligendi agli elettori[45] è già un argomento discutibile perché, come si è detto, senza primarie e controllo della vita interna ai partiti, il candidato è un dato di fatto per l'elettore che voterà per appartenenza, ideologia, ideali. Ma ancor più discutibile è il dogma dell'avvicinamento degli eligendi all'elettore, giacché, assumendo che sia la massima prossimità un bene in sé[46], si potrebbe arrivare in futuro a rappresentanti direttamente eletti nelle riunioni condominiali (per le città) e nelle parrocchie (per chi non vive in condominio). Per quanto poi riguarda le supposte conseguenze negative, sulla raggiunta mentalità bipolare, del votare (con o senza preferenze) liste collegate in circoscrizioni estese, invece del candidato unico, queste si possono superare quando si osservi che il voto dato alla lista è lo stesso voto dato alla coalizione per la vittoria ovvero per la conquista del premio. Cioè il voto per la coalizione permane perché è implicito nel legame della lista alla coalizione[47] e nel premio. **Non è con la materialità del voto coalizionale sulla scheda che si rafforza la coalizione stessa, il vincolo tra i partiti e quindi il bipolarismo.** La frammentazione partitica, che mina il bipolarismo, si cura con lo sbarramento integrale al 5%[48]. Quando si consideri poi che il candidato nel collegio uninominale era sempre chiaramente riconducibile ad uno dei partiti della coalizione, si ha la dimostrazione che la negoziazione preliminare per le candidature nei collegi uninominali non garantisce che vi sia comunque una omogeneità sostanziale della coalizione. Considerando infatti il risultato complessivo sul piano nazionale dei vari collegi, si raggruppano sempre piccole pattuglie di partitini "ospitati" che non garantiscono alcuna maggiore fedeltà alla alleanza di quella che hanno con l'attuale legge elettorale[49].

La molla della vittoria del premio di maggioranza sul piano nazionale è assai più forte di quella della vittoria del singolo collegio, dove la spinta a riunirsi crea coalizioni solo di facciata. **Il premio di maggioranza introduce una alea maggiore di quella del maggioritario uninominale, in cui ci vogliono spostamenti minimi (perché nel singolo collegio) ma omogenei sul piano nazionale per avere grandi cambiamenti in seggi; invece è il premio nazionale quello che dà grandi cambiamenti in seggi con minimi spostamenti di voti[50].** Si consideri, inoltre, che la presenza del premio non consente alla proporzionale di aumentare la competizione all'interno della coalizione: la tendenza a sottolineare gli elementi di diversità ed il collegato uso del ricatto è tipico dei partitini, che non vengono eliminati dall'uninominale[51]. È con le soglie di sbarramento vere ed a tutti i fini (cioè con il non conteggio dei voti raccolti dai partitini coalizzati sotto soglia ai fini della coalizione) che non vi saranno più microformazioni che vivacchieranno all'ombra del collegio uninominale: resteranno i veri partiti politici, che si alleeranno stabilmente e/o si riuniranno per competere per la vittoria od il premio. Per di più, l'unico effetto positivo del collegio uninominale sui partiti, sarebbe quello della spinta ad espugnarlo; ma tale effetto è solo virtuale se non è prevista una soglia di sbarramento che riduca la capacità di ricatto delle formazioni politiche del 2%, 3%, 4%, che fanno *pesare* il loro contributo *determinante* alla vittoria nelle trattative pre-elettorali per la distribuzione delle candidature. Cioè a dire che senza lo sbarramento, le piccole formazioni riescono a passare attraverso la cruna del collegio uninominale, prese in braccio dalle formazioni politiche più grandi, che le inglobano per poi farle refluire, *selvagge*[52], nei seggi delle Assemblee[53].

Lo sbarramento al 5% deve funzionare a tutti i fini ed indifferentemente per le liste che siano coalizzate o meno, non consentendo quindi di conteggiarne i voti riportati ai fini del raggiungimento del premio per la coalizione cui partecipassero, né tanto meno della soglia per avere il premio. Questa è una modifica da introdurre all'attuale legge elettorale, che consente che "tutti i voti attribuiti alle liste fra loro collegate vengano conteggiati ai fini dell'attribuzione complessiva dei seggi e dell'eventuale assegnazione del premio", ma che esclude "dalla successiva ripartizione dei seggi all'interno della coalizione le liste che non superano una clausola di sbarramento"[54]. La modifica si giustifica, oltre che per evidenti motivi di ragionevolezza e quindi di costituzionalità, anche per impedire che i partitini, esclusi da un accesso diretto alla rappresentanza, possano accampare comunque, in sede di trattativa pre e post elettorale, un loro decisivo *apporto* alla vittoria della coalizione. I partitini - ne va della saldezza dei governi - devono contare solo sulla loro forza e non devono *appoggiarsi* alle coalizioni con il ricatto della loro decisività, e dall'altro lato i partiti politici devono essere messi nelle condizioni di non costringersi ad allearsi con formazioni marginali per avere 1, 2, 3 punti percentuali in più, sottostando ai loro ricatti e, cosa ancora più grave, inquinando il loro programma politico e depotenziando la tenuta complessiva della coalizione. In questo senso si veda anche il Sartori[55] ed il D'Alimonte[56]: mentre il Ceccanti[57], a volte aderisce a questa misura, a volte ricostruisce il fenomeno negativo da neutralizzare, come se non accadesse, nella stessa misura, con il collegio uninominale[58].

Dobbiamo poi superare una ipocrisia diffusa, quella delle liste bloccate, con cui i candidati verrebbero eletti non già dagli elettori ma piuttosto dai partiti. Il peso delle strutture di partito resta immutato sia rispetto al

sistema uninominale, sia ad un proporzionale con circoscrizioni plurinomiali di estensione ridotta, e con liste di candidati più corte[59]. Non vedo, a proposito dell'estensione delle circoscrizioni, quale connessione ci possa essere tra questa estensione ed eventuali forme di coinvolgimento democratico nella scelta dei candidati. Mica si stanno eleggendo gli amministratori di condominio! E poi non vedo quale valore aggiunto possa avere il vedere stampati sulle schede i nomi dei candidati, piuttosto che leggerli sui manifesti affissi un po' dovunque, ovvero reperibili su internet e sulla stampa. Da un punto di vista costituzionale non ne ha alcuno.

Il grave *vulnus* alla sovranità popolare non è portato dall'istituto della lista bloccata: anche il candidato del collegio uninominale era un dato di fatto per l'elettore[60]. Checché se ne dica si vota e ci si riconosce per diverse ideologie, ideali, tendenze, si vota quindi per un partito o coalizione di partiti, e si vota in un sistema bipolare. Altro è il *vulnus* originario alla sovranità popolare: è la mancata attuazione dell'art. 49 Cost., nella parte in cui è previsto un controllo della democrazia all'interno dei partiti, che vuol dire avvicendamento delle loro élites al governo dei partiti stessi[61].

Traggo la seguente considerazione conclusiva: l'attribuzione di un premio che consenta il raggiungimento della maggioranza assoluta ad una coalizione vincente che non l'abbia conseguita *in via naturale*[62], non è costruire e cementare maggioranze parlamentari che non siano "determinate per il tramite per il tramite del solo voto espresso dagli elettori"[63]. A ragionare così si dovrebbe concludere di nuovo, con estrema coerenza, che il sistema meno imperfetto è il proporzionale puro, ovvero, superando la *finctio* della rappresentanza politica, il ritorno all'autogoverno attraverso l'assemblea di tutti i cittadini riuniti.

Vi è un preconcetto diffuso che il premio di maggioranza sia incostituzionale per via della alterazione della rappresentanza[64] e della sottrazione alla minoranza di un certo numero di seggi (cui essa avrebbe diritto in base a un calcolo meramente proporzionale) i quali vengono attribuiti alla maggioranza[65]. Tali rilievi sono ancora più fondati se diretti contro il sistema uninominale maggioritario[66].

Per quanto riguarda il supposto ritorno, con la legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza, ad un *abitus* favorevole alla ricostituzione della forma di governo parlamentare di coalizione propria degli "anni pre 1993"[67], c'è da osservare che: se si fosse trattato di una legge elettorale ben fatta (ossia con un premio unico a livello nazionale e con delle soglie di sbarramento adeguate, cioè il 5%, ed a tutti i fini), questi rilievi sarebbe risultati infondati. Infatti tale sistema elettorale è il più rispondente alle esigenze del bipolarismo (come ho già cercato di dire apoditticamente).

Sarebbe invece oltremodo augurabile una concordanza delle forze politiche maggiori dei due schieramenti per approvare una legge elettorale che, oltre a coniugare rappresentatività e governabilità, aiuti a semplificare l'attuale quadro partitico ed inibisca il formarsi di ulteriori micro-formazioni con poteri di ricatto e connessa certezza di instabilità interna alle coalizioni, cosa la quale contrasta in maniera assoluta con il combinato disposto del 2° comma dell'art. 1 della Costituzione che dice che "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione" e dell'art. 49 della stessa che recita: "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale". Infatti, se i due poli fossero prigionieri di piccole oligarchie di potere che muovono poche migliaia di voti sarebbero negate la sovranità popolare, la democrazia dell'alternanza, la stabilità dei governi, la scelta del governo da parte dell'elettore. Nel caso si trovasse un accordo per rendere rispettoso della Costituzione questa legge, si potrebbe da subito cominciare a ricostruire un tessuto di valori condivisi dopo le ripetute *disinvolture costituzionali* avvenute durante le passate legislature e culminate con la riforma recentemente approvata. Non è troppo tardi per ricostruire un *arco costituzionale* all'altezza di quello del 1947, e correggere anche quest'ultimo sfregio al volto della nostra bella Costituzione del 1947.

### *III. Doppio turno (ovvero un bis di collegio uninominale) vs voto di preferenza e primarie*

Il sistema a due turni, per inciso, non risolve quelli che sono i problemi di governabilità e rappresentatività propri del maggioritario con collegio uninominale (quali cerco di esprimere). Con la scusa di semplificare il quadro partitico (cosa che si otterrebbe più pianamente con lo sbarramento al 5%), di fatto aggiunge alle trattative tra i partiti ed i partitini prima del primo turno, quelle tra il primo ed il secondo turno, aprendo, questa volta a maggior ragione, un vero e proprio mercato boario. Perché non anticipare la funzione di selezione del "voto utile" che il doppio turno fa passare per un doppio, appunto, pronunciamento dell'elettorato, prevedendo già al primo (ed unico) turno decenti soglie di sbarramento (indipendentemente se la lista si coalizzi o meno) e con il non conteggio dei voti delle liste, coalizzate ma sotto soglia, ai fini del conseguimento del premio[68]. In questo modo, certo con più rischi immediati per il centro sinistra, si

semplificherebbe già dopo il primo funzionamento della legge il quadro partitico nel centrodestra ma soprattutto nel centrosinistra. Per questo il maggiore coraggio che serve nell'immediato ai cuori di chi guida i partiti del centrosinistra, sarebbe ripagato dalla serena consapevolezza che i voti che ora stabilmente vanno ai patitini della loro parte, alla volta successiva andrebbero al 80% direttamente a loro e non ai valvassini dei partitini. L'handicap del doppio turno è che nel periodo concitato tra la prima votazione e l'altra si apre lo stesso un mercato per intercettare i voti dei partitini. Per questo dato strutturale atteso, gli accordi sottobanco (tra partiti e partitini) si fanno già per la composizione delle rispettive liste e si perfezionano e registrano in meglio in quel breve lasso di tempo. I partitini non passerebbero al secondo turno, e contratterebbero[69], sulla base dei risultati del primo, il loro "appoggio", cioè la feudale concessione del loro elettorato, ai contendenti del secondo turno (che non avrebbero il coraggio di rifiutare) per farli vincere nei collegi uninominali; con l'aggravante, rispetto al turno unico, che prolunga ed inasprisce i ricatti, senza superare i difetti dell'uninomiale[70]. Si pensi, invece, a quante braccia restituirebbe alla agricoltura, commercio, industria, il binomio proposto (premio, sbarramento a tutti i fini) che eliminerebbe già dopo una legislatura le microformazioni sotto il 5%. Il problema è che una tale misura va approvata in un Parlamento in cui queste sono sovrarappresentate; ragione per cui serve l'accordo tra i partiti dei due schieramenti (si veda G. Sartori, *La riforma con il veleno*, in *Corriere della sera*, 15 settembre 2005; l'autore però lo dice perché la legge elettorale deve essere condivisa. Diversamente qui lo si sostiene perché nessuno dei due poli può fare da solo la riforma prospettata, bloccati come sono dai sullodati partitini).

Considero, infine, utile, ma non essenziale la reintroduzione della preferenza[71]. È mia opinione, contrariamente alla diffusa critica, che la preferenza non sia un male in sé ma uno strumento che può essere usato male; comunque non è essenziale una sua reintroduzione. Invece la previsione delle "primarie" potrebbe sortire effetti positivi alla stessa stregua della preferenza, senza le sue controindicazioni; ma dovrebbe, essendo uno strumento selezione interno ai partiti ed ai loro aderenti, collocarsi all'interno della prospettata legge sui partiti[72].

L'auspicio è che nella nuova legislatura, esauritesi le necessarie posizioni tattiche per mantenere uniti i due schieramenti (per come sono oggi composti, con le rispettive microformazioni[73]), i partiti maggiori delle due coalizioni si accordino coraggiosamente[74] (perché sicuramente contrastati dai loro "minori") per modificare la legge elettorale (appena iniziata la legislatura per avere modo di far decantare le furie dei partitini non in periodo elettorale, giacché i partitini ricattano anche e soprattutto sotto elezioni, per i loro 1, 2, 3 punti percentuali che fanno gola ai veri partiti per vincere in un sistema bipolare[75]) con l'introduzione di un vero ed unico sbarramento a livello nazionale (5%) sia alla Camera che al Senato e di un premio di maggioranza a livello nazionale anche al Senato. Purtroppo, data la esiguità della maggioranza che sostiene il Governo (al Senato), e la decisività dell'appoggio di molti partitini (sia al Senato che alla Camera), non è pensabile fare approvare la legge elettorale auspicata all'inizio della legislatura, pena la caduta del Governo. Meglio sarebbe stato che la formazione di un governo politico si fosse rimandata ad una prossima legislatura creata dalla legge elettorale auspicata. A meno che i valvassini alla guida dei partitini non dimostrino una coscienza per il bene del paese che coinciderebbe con la loro scomparsa politica, la legge auspicata può essere approvata solo da una maggioranza frutto di un accordo (stilato su questo specifico tema ovvero anche su temi cruciali di un governo di salute pubblica) tra i partiti veri delle due coalizioni.

#### *IV. Premio di maggioranza al Senato e forma di governo[76]*

Il premio di maggioranza regionale[77], fintanto che si resti nel sistema bicamerale perfetto, in cui il Senato della Repubblica è nella stessa misura della Camera dei deputati, partecipa del rapporto di fiducia e colegislatore, è inopportuno: con l'introdurre tanti premi di maggioranza quante sono le regioni (o poco meno), si annulla l'unica funzione del premio, cioè garantire il formarsi di una maggioranza di governo a livello nazionale in entrambe le Camere[78]. Altrimenti il risultato è che si introduce una variabile che crea problemi alla governabilità ed all'esercizio della funzione legislativa[79] nonché desta obiezioni di legittimità costituzionale[80].

Il rispetto, ai sensi dell'art. 57, comma 1, della Costituzione[81], della elezione "a base regionale" del Senato è già garantito dalla circoscrizione elettorale regionale e dalle liste dei candidati anch'esse a livello regionale, e non deve travalicare ad inficiare la formazione di una maggioranza di governo identica a quella che si forma alla Camera, cosa che sarebbe possibile e quindi probabile con i tanti premi di maggioranza regionali. Non bisogna confondere l'obiezione che vuole vincolare territorialmente i voti dati all'interno della regione ai seggi da attribuirsi in essa (che poggia legittimamente sul dettato costituzionale, mirante a garantire una equa distribuzione dei seggi tra le regioni), con quell'altra (che surrettiziamente si vuole accreditare derivi dall'art. 57, comma 1) che non vuole alcuna distorsione[82] (indipendentemente se prodotta in sede di ufficio centrale nazionale o in sede di ufficio elettorale regionale) delle maggioranze espresse "naturalmente" nelle

diverse realtà regionali. In verità anche con il vecchio sistema elettorale "puro" del Senato che ha accompagnato la nostra Repubblica fino alla riforma maggioritaria, quando il candidato non avesse raggiunto l'alto quorum del 65% per aggiudicarsi il *virtuale* collegio uninominale previsto (ciò accadeva sempre), i voti rifluivano nel calderone dell'ufficio centrale regionale contribuendo a determinare il divisore, la cui applicazione per il riparto proporzionale produceva comunque una *certa correzione* percentuale (anche se questa nasceva e funzionava all'interno della regione) in favore dei primi due o tre partiti. Quindi l'argomento del rispetto della *territorialità* o regionalità dell'indicazione politica del voto prevalente appare essere assai debole e comunque fuori tempo massimo con la storia. Diversa cosa sarebbe conciliare il solo necessario vincolo regionale tra voti (indistintamente) e seggi (ripeto: *vincolo concepito per garantire un rapporto di rappresentatività, tra popolazione della singola regione e seggi attribuiti alla stessa, che non fosse meramente proporzionale, al fine di evitare che vi fossero realtà regionali sottorappresentate perché meno popolate*[83]), con quello della funzione nazionale di un premio di maggioranza: si potrebbe prevedere che il premio regionale, cioè introduttore una correzione in favore di una delle forze/coalizioni per farle prendere più seggi (fra quelli in palio nella regione) di quanti avrebbe diritto di avere proporzionalmente ai voti ricevuti nella regione, fosse ancorato a quello nazionale dato alla Camera dei deputati. Ma questa triangolazione sarebbe una *fintio* e si ridurrebbe solo a complicare i passaggi tra uffici elettorali. Tanto vale allora prevedere un premio di maggioranza nazionale analogo a quello previsto per la Camera.

Mi sia consentita una breve digressione sui lavori dell'Assemblea costituente:

Il primo comma dell'art. 55 del progetto di costituzione[84], che venne approvato nella stessa sostanza e che divenne il primo comma dell'art. 57, era originariamente e primariamente connesso al terzo comma dell'art. 55 dello stesso progetto[85]. Venuta a cadere l'elezione di una parte dei senatori da parte dei consigli regionali[86], restava il collegamento e la ragione complementare, ma non secondaria, cioè quella della correzione del numero dei senatori espressi dal territorio (o da un insieme di circoscrizioni elettorali), rispetto alla mera proporzione con la sua consistenza demografica; correzione introdotta per il fatto costituzionale della presenza delle regioni. Tale correzione, formulata nel testo del progetto nel secondo comma dell'art. 55[87], attraverso un numero fisso di senatori da attribuirsi ad ogni regione, venne approvata, nella versione alternativa di un numero minimo (6 senatori), nel terzo comma dell'articolo 57[88].

A questo proposito richiamiamo alcune interpretazioni autentiche di ciò che si veniva forgiando, da autori qualificati:

Nella seduta pomeridiana del 24 settembre 1947, Mortati spiegava che il numero fisso «ha una ragion d'essere in quanto il Senato sia costituito in funzione dell'ordinamento regionale. [...] È errata l'opinione secondo cui l'attribuzione di un numero fisso di senatori ad ogni regione, indipendentemente dalla sua popolazione, importi l'affermazione di un principio federalistico. Essa ha invece la funzione di attenuare, sia pure in limiti molto ristretti, la sproporzione di rappresentanza regionale, che si verifica in Italia, tenuto conto dell'enorme differenza di peso demografico fra alcune regioni ed altre». Ed a proposito di un suo emendamento mirante ad espungere dal secondo comma dell'art. 55 la locuzione che prevedeva che "Nessuna regione può avere un numero di senatori maggiore di quello dei deputati che manda all'atra Camera", spiegava che tale inciso: «non trova alcuna giustificazione ed anzi contrasta con quella esigenza che ha portato a dare base regionale al Senato. [...] Se il numero fisso tende a meglio determinare il carattere regionalistico della composizione della seconda Camera, cioè a consentire di dare anche alle piccole regioni una rappresentanza tale da riflettere in modo quanto più possibile adeguato la loro composizione economico-sociale, non si comprende come debba influire nel senso di limitare la esplicazione del principio, la considerazione del numero dei deputati assegnati alla stessa regione. Il fatto che le piccole regioni possano avere più senatori che deputati trova la sua giustificazione nella funzione specifica attribuita al Senato di rafforzare la voce delle regioni, ed in particolare delle minori, in seno agli organi centrali dello Stato[89]".

Nella seduta pomeridiana del 25 settembre 1947, Fabbri, parlando del modo di procedere nella discussione sostenne la necessità di porre singoli quesiti e che, per esempio, il primo quesito poteva essere: «il numero dei rappresentanti al Senato in rapporto alla popolazione deve essere alterato o non alterato dalla esistenza della regione? Con la risposta a questo primo quesito si risolve nettamente secondo me la questione della cosiddetta base regionale».

Nella seduta del 7 ottobre 1947, il presidente della Commissione per la Costituzione Ruini si esprime nuovamente sull'art. 55 del progetto di Costituzione, già parzialmente superato dai voti sugli ordini del giorno. La maggioranza della Commissione aveva voluto creare un nesso tra Senato e regioni, attraverso

una partecipazione delle stesse nella formazione del Senato. Quindi, «In un primo comma che [...] ha un valore più che altro di proemio e di prefazione, ha affermato che il Senato è eletto su base regionale. La sostanza viene nell'altro comma in cui si stabiliscono due cose: 1) che una parte dei senatori sono eletti dai consigli regionali; 2) che le regioni debbono avere un certo numero di senatori fisso; e ciò per equilibrare meglio questi enti, e tener conto delle regioni più piccole». Nella stessa seduta, prendendo la parola successivamente, Mortati chiarì ulteriormente il secondo comma dell'art. 55. Diceva infatti: «che contiene i criteri di determinazione del numero dei senatori, che tale numero si ottiene, in parte in misura proporzionale al numero degli abitanti; in altra parte mediante l'attribuzione di un numero fisso di senatori ad ogni regione, indipendentemente dalla sua popolazione. Ora, è precisamente questo secondo criterio dell'attribuzione di un numero fisso che vale a conferire una spiccata base regionale al Senato; ed anzi può dirsi che sia proprio esso a imprimere in modo più spiccato di ogni altro tale carattere regionale». Conseguentemente, il Presidente Terracini pose la questione che doveva essere accettato, o meno, che nel Senato vi fossero «senatori che si richiamano rispettivamente ad un numero diverso di elettori». Si poneva cioè la questione di principio: «se un eletto possa richiamarsi ad un numero di elettori o ad una base di popolazione diversa da un altro eletto». Nella seduta antimeridiana del giorno dopo, Terracini precisò ulteriormente che, affermando il carattere regionale, si sarebbe dovuta accettare la conseguenza «che i senatori non saranno tutti eletti dallo stesso numero di elettori, o meglio, non ci sarà un quoziente unico per tutti i membri del Senato».

Prendendo la parola nella seduta antimeridiana dell'8 ottobre 1947, Mortati ritornò a dire che la piccola correzione introdotta da limite minimo di sei senatori, che aveva sostituito con un suo emendamento al numero fisso di cinque, «rappresenta il riconoscimento di quella che può essere l'esigenza delle piccole regioni, e specialmente delle piccole regioni del sud, ad avere un potenziamento, sia pure modesto e più simbolico che sostanziale, della loro influenza politica in questo Senato che, per quanto ridotto nel suo aspetto regionalistico, pur tuttavia conserva un legame con la struttura regionale, e quindi è il rappresentante di questo nuovo ente che abbiamo costituito».

---

[1] Versione aggiornata ed ampliata di contributi pubblicati sul forum dei QC.

[2] Si veda: A. Pertici e E. Rossi, *La possibilità di impugnare la nuova legge elettorale alla Corte costituzionale e gli effetti della sua eventuale sospensione*, sul forum dei QC; R. Balduzzi e M. Cosulich, *In margine alla nuova legge elettorale*, sul sito dell'AIC.

[3] Su questo, si veda: G. Guzzetta, *Un referendum sulla legge elettorale*, sul forum dei QC; R. Balduzzi e M. Cosulich, *In margine alla nuova legge elettorale*, sul sito dell'AIC; G. Guzzetta, *Grande centro vs referendum? Risposta a Fulco Lanchester*, in *federalismi*, 15 marzo 2006; F. Bassanini, *Serve un referendum per la governabilità. L'attuale legge elettorale va modificata*, in *il Riformista*, 8 marzo 2006 (anche se l'autore esprime perplessità circa l'eterogenea composizione dei "listoni di coalizione" prodotti dalla normativa di risulta di una eventuale approvazione del referendum manipolativo proposto); S. Ceccanti, *Legge elettorale, il referendum si può fare. La governabilità è nell'interesse generale*, in *il Riformista*, 7 marzo 2006; S. Vassallo, *Una politica più semplice*, in *Corriere della Sera*, 7 marzo 2006; A. Barbera, *Il No al referendum non può bastare. Bisogna dar vita a un percorso costituente*, in *il Riformista*, 23 maggio 2006; A. Barbera e M. Segni, *Caro Tremonti, dialogo anche sulla legge elettorale*, in *il Riformista*, 6 giugno 2006; S. Ceccanti, *Tre vittorie una sfida*, in *l'Unità*, 27 giugno 2006.

*Contra*: F. Lanchester, *L'ascia e il bulino*, in *federalismi*, 23 marzo 2006; G. Pasquino, *Dialogo, ma con chi?*, in *l'Unità*, 28 giugno 2006.

La mia perplessità fondamentale è quella che: fatta la lista unitaria derivante dalla normativa di risulta del proposto referendum manipolativo, trovato l'inganno; si ripeterebbe il giochetto del collegio uninominale; non scomparirebbe assolutamente la legittimazione all'interdizione dei partitini, perché questa si fonda sempre e solo su quote di consenso presunte, derivate dalle precedenti tornate elettorali (*contra*, G. Guzzetta, *Grande centro vs referendum? Risposta a Fulco Lanchester*, in *federalismi*, 15 marzo 2006; S. Vassallo, *Una politica più semplice*, in *Corriere della Sera*, 7 marzo 2006). Il censimento elettorale, solo successivo e per il futuro, che avverrebbe invece con la proporzionale proposta, sarebbe, in presenza dello sbarramento a tutti i fini al 5%, una semplice certificazione di morte politica. Avendo la legge elettorale un elevato risvolto tecnico, non deve essere affidata alla sciabola referendaria, così perpetuando il falso mito degli anni 90 (anche in questo senso, G. Pasquino, *Il pareggio impossibile*, in *l'Unità*, 8 marzo 2006; *contra*, F. Bassanini, *La legge elettorale e il referendum*, in *Corriere della Sera*, 5 marzo 2006).

[4] Quello che segue, rivisto ed integrato, è tratto dal mio *La riforma della legge elettorale - Un chiarimento*, in forum dei QC.

[5] Le soglie di sbarramento non violano il diritto di libera espressione del voto e della sua parità, perché quest'ultimo non vuol dire dare rappresentanza a tutte le miriadi di sfumature esistenti nelle correnti politiche della società. Diversamente avrebbe cittadinanza costituzionale solo il più puro sistema proporzionale, con buona pace della funzionalità del Parlamento sia come legislatore che come depositario del vincolo fiduciario (*contra*, T. E. Frosini, *Nuova legge elettorale e vecchio sistema politico?*, sul sito dell'AIC ed in *Rassegna parlamentare*, n. 1, 2006).

[6] In questo senso, si veda V. Lippolis, *Quella riforma «scandalosa»*, in *Il Mattino*, 17 settembre 2005. A parziale conferma, si veda anche: R. D'Alimonte, *Il progetto del Polo moltiplica il potere dei partiti minori*, in *Il Sole 24 ore*, 18 settembre 2005; R. D'Alimonte, *A qualcuno piace misto*, in *Il Sole 24 ore*, 30 ottobre 2005. *Contra*: A. Manzella, *Il trucco finale contro la democrazia*, in *la Repubblica*, 15 settembre 2005; R. D'Alimonte, *Solo in Spagna bipolarismo e proporzionale*, in *Il Sole 24 ore*, 22 settembre 2005.

[7] Non sembri inopportuno citare alcuni passi di un articolo apparso sull'edizione del 1°-15 agosto 1919 della «Critica Sociale», a firma di Giulio Casalingo, dal titolo *Mentre la Camera discute*: "[...] Ma nessuno degli apologeti [del collegio uninominale] si pose dinanzi il punto centrale del problema, questo: se il collegio uninominale, a base maggioritaria, sia capace di realizzare e realizzi in effetto la sovranità popolare, che è il presupposto insopprimibile di ogni regime democratico. Se il quesito fosse stato posto, la risposta avrebbe dovuto essere negativa, poiché, colla procedura elettorale vigente, solo una parte del paese riesce ad esprimere validamente, e quindi utilmente, la propria volontà politica. Lasciando il caso clamoroso delle ultime elezioni inglesi, basta ricordare l'episodio delle ultime elezioni italiane del 1913, nelle quali 5.014.919 elettori ebbero 508 deputati e 1.933.024 elettori non ne ebbero nessuno, per concludere alla fondamentale ingiustizia della attuale forma elettorale. Lo scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale elimina questo fondamentale errore e questa sovrana iniquità, realizza la distribuzione, a un dipresso giusta, delle forze politiche di qualche consistenza, che si siano manifestate nel paese. Ma - e questo vale ancor più per l'Italia - il nuovo sistema inaugura o è capace di inaugurare un'era nuova, quella della educazione politica e della preparazione dei cittadini ad una sovranità non figurativa e burlesca quale fu sin qui. In cinquant'anni di unità non si formò una politica nazionale, unitaria. In trent'anni di attività socialista non si formò un movimento politico socialista con rigorosa linea unitaria. Tanto i partiti avversi quanto il nostro furono vittime del particolarismo. Se la nostra rappresentanza parlamentare mostrò sovente scarsa rispondenza ai problemi d'ordine generale, ciò si dovette in gran parte alla necessità di soddisfare interessi immediati, d'ordine non politico o di scarso rilievo politico, accontentati i quali, il deputato poteva dire d'aver soddisfatto il suo compito e realizzata la sua fortuna elettorale. A qualunque costo bisogna spezzare questo cerchio di meschinità [...]".

[8] Su questo, si veda A. Chiappetti, *L'Unione non può resistere*, in *Il Tempo*, 22 maggio 2006; L. Ciaurro, *Il prossimo senatore a vita sia di destra*, in *Il Tempo*, 17 maggio 2006.

[9] Su questo, si veda G. Sartori, *Il bipolarismo frainteso*, in *Corriere della sera*, 20 aprile 2006; G. Pasquino, *Il pareggio impossibile*, in *l'Unità*, 8 marzo 2006.

[10] E le legislature della Repubblica proporzionale e della Repubblica maggioritaria testimoniano che discrepanze nel voto, e quindi nel risultato in seggi, sono state sempre (quando tanto e quando poco) presenti nel comportamento degli elettori tra l'elezione della Camera e del Senato.

[11] In questo ultimo senso, si veda: G. Zagrebelsky, *Una riforma del voto irrazionale e incostituzionale*, in *la Repubblica*, 25 ottobre 2005; V. Onida, *I guai della legge elettorale*, in *Il Sole 24 ore*, 20 dicembre 2005; G. Sartori, *Il proporzionellum aumenterà i partiti*, in *Corriere della sera*, 15 ottobre 2005; R. D'Alimonte, *Così la riforma condanna il Senato allo stallo*, in *Il Sole 24 ore*, 27 ottobre 2005; A. Manzella, *Il Senato e l'alternativa del diavolo*, in *la Repubblica*, 5 novembre 2005; G. Amato, *Una legge folle, un'ottima risposta politica*, in *Europa*, 20 novembre 2005; R. D'Alimonte, *Paralisi del Senato dopo il voto? Ecco come evitarla*, in *Il Sole 24 ore*, 4 dicembre 2005; R. D'Alimonte, *Senato, se 4 regioni fanno la differenza*, in *Il Sole 24 ore*, 13 novembre 2005; G. Pasquino, *Premio di maggioranza troppo leggero*, in *Il Sole 24 ore*, 8 novembre 2005; S. Ceccanti, *Proporzionale e nuovo premierato non sono incoerenti (purtroppo)*, in *il Riformista*, 25 ottobre 2005; S. Gambino, *Riforme elettorali e modelli di democrazia*, in *federalismi*, 9 gennaio 2006; T. Groppi, *Voti rubati*, in *l'Unità*, 24 novembre 2005; S. Ceccanti, *Il Governo è indebolito*, in *Un no per le riforme*, allegato a *il Riformista*, Roma, giugno 2006. Si tenga presente che i premi di maggioranza regionali al Senato aggiungono una ulteriore distorsione che il premio di maggioranza nazionale non ha: la possibilità che alla maggioranza dei voti sul piano nazionale non corrisponda la maggioranza dei seggi. In questo senso è un effetto analogo a quello del collegio uninominale.

[12] Ipotesi di scuola che si è puntualmente verificata nel 2006 nel più ardito laboratorio costituzionale: la Repubblica italiana (su questo, si veda anche: S. Ceccanti, *Il Governo è indebolito*, in *Un no per le riforme*, allegato a *il Riformista*, Roma, giugno 2006).

[13] Come già prevede la legge vigente, quando si deve stabilire a chi deve andare il premio, si guarda ai voti conseguiti dagli schieramenti per le singole Camere; ed è appunto successo che uno schieramento che non ha meritato il premio alla Camera lo avrebbe meritato al Senato se si fosse dato, come si auspica preveda la riforma, un premio a livello nazionale.

[14] Il Sartori preferisce lasciare solo alla Camera dei deputati il voto di fiducia, nel caso di maggioranze diverse nelle due Camere, nel suo *Se cambiare è peggiorare*, in *Corriere della sera*, 21 maggio 2006. Considera invece una violazione del bicameralismo paritario lo scioglimento una delle due Camere perché in essa non si forma la stessa maggioranza dell'altra, il Caravita di Toritto, nel suo *Della "sindrome del caimano" e di altri problemi istituzionali derivanti dal voto del 9-10 aprile 2006*, in *federalismi*, 13 aprile 2006. A mio avviso resta come un macigno davanti al mantenimento del bicameralismo perfetto, l'ipotesi del doversi mettere a valutare quale delle opposte maggioranze, uscite dalle urne, pesa di più (in questo senso, si veda S. Gambino, *"Efficienza di potere rappresentativo" e "ingorgo" istituzionale*, in *federalismi*, 20 aprile 2006).

[15] Più avanti mostrerò alcune idee sul bicameralismo che in Assemblea costituente non ebbero successo.

[16] (Quello che segue è tratto dal mio, *Di nuovo sul mito delle riforme costituzionali*, in forum dei QC) Perché l'alternativa ad una seconda camera paritaria è o una camera federale e delle autonomie o una camera degli interessi. Dimostrata sin dal Kelsen la superiorità della mediazione politica rispetto alla mediazione organica, resta il tema del federalismo. Su ciò non mi pronuncio in assoluto perché ho un debito di conoscenza che devo ancora colmare, ma sono ancora a dir poco assai perplesso dell'utilità del passaggio da uno Stato unitario a forte decentramento amministrativo (quale poteva e stava diventando il nostro paese con la piena applicazione delle leggi Bassanini) ad uno Stato federale senza radici storiche e più o meno all'acqua di rose. Dirò di più, sono fortemente critico verso l'essenza del federalismo, che non è solo creazione di centri separati di responsabilità amministrativa, ma anche (e questo è il punto) di centri *separati* di produzione normativa. Ma che senso ha moltiplicare, regione per regione, la normazione su materia assai più rilevanti che non quelle del vecchio 117 Cost., ricostituendo la situazione italiana preunitaria? A parte l'assurdità di questo fare antistorico (e non mi si venga a dire che con l'Unione europea si devono spezzettare gli Stati unitari, perché questo è un modo surrettizio di piegare la sussidiarietà ad uno scopo diverso da quello per cui è stata concepita in sede europea...), quale è la garanzia che un legislatore *prossimo* al cittadino sappia valutare e ponderare gli interessi meglio di quanto uno sito in Roma o a Strasburgo? In verità la moltiplicazione dei legislatori (*esclusivi* o *residuali*) e la conseguente differenziazione delle legislazioni fondamentali, basandosi su una interpretazione del liberalismo che lo appiattisce sul liberismo (negando la necessaria funzione regolatrice dello stato sul mercato), è contro i valori dello stato sociale di diritto, infatti crea per definizione diversità in base al diverso sviluppo del paese. Questo mio discorso presuppone ovviamente che il federalismo in Italia non nasca per unificare Stati diversi ma che nasca per dividere uno Stato già esistente il quale:

a) ha un Meridione che è ancora tale;

b) deve mantenere accentrata la sua funzione redistributiva attraverso la leva fiscale (salvo, in un futuro augurabile, passarla a livello europeo).

Il borsellino deve rimanere unico per ragioni di giustizia sociale, che è prima di tutto efficienza del mercato. Infatti la redistribuzione del reddito, attraverso la spesa pubblica e la crescita salariale dei lavoratori pubblici e privati (in misura tale che non intacchi l'interesse dei detentori di capitale ad investire), sottrae la ricchezza dall'area dove l'utilità marginale (per il complessivo sistema economico) è minore (cioè dall'area della rendita, che non si trasforma in profittevole capacità di consumo, ma semmai solo in consumo di beni di lusso), spostandola dove l'utilità marginale è più alta (sempre per il complessivo sistema economico), cioè nelle tasche dei consumatori di beni di massa, così incrementando la capacità del mercato di assorbire gli incrementi di produttività del sistema e stimolandola essa stessa. Infatti, fa "girare l'economia", secondo un simpatico *refrain* pubblicitario del Governo uscito, di meno l'acquisto di una maserati quattroporte che l'acquisto di un numero meno che proporzionale (rispetto al valore di mercato) di fiat panda.

E se il borsellino deve rimanere unico, unico deve rimanere il legislatore sulle materie fondamentali (ovvero *esclusivo* o *residuale*), potendo invece esserci diversi centri di responsabilità amministrativa (*contra*: T. E Frosini, *Il centralismo scricchiola*, in *Il Sole 24 ore*, 12 giugno 2006; S. Ceccanti, *Per una vera riforma del Senato*, in *il Riformista*, 8 giugno 2006).

[17] Per cui rinvio, criticamente, a R. D'Alimonte, *Quel «premio» è unico al mondo*, in *Il Sole 24 ore*, 7 ottobre 2005.

[18] Quello del 1953 non era un premio di governabilità, ma di conferimento di poteri costituenti (*contra*, R. D'Alimonte, *Un premio all'ingovernabilità*, sul sito de Lavoce). Per un ampliamento delle maggioranze necessarie anche per eleggere altri organi di garanzia, rinvio al mio, *Di nuovo sul mito delle riforme costituzionali*, in forum dei QC: "[...] Uno dei fondamenti del costituzionalismo, dato dalle esperienze storiche negative, cioè che una eccessiva rigidità delle costituzioni è un pericolo per la tenuta del sistema liberaldemocratico, non autorizza ad opporsi ad un innalzamento delle

maggioranze attualmente previste dall'art. 138 Cost. (contra: G. Pasquino, *Dialogo, ma con chi?*, in *l'Unità*, 28 giugno 2006; C. Fusaro, *La riforma costituzionale: piena di difetti, ma meglio di niente*, in *forum dei QC*). E la prova fattuale è che maggioranze di tre quinti (dei componenti o dei votanti) possono, non pregiudicando la funzionalità degli istituti per i quali sono previste (vedi rispettivamente le elezioni dei membri della Corte costituzionale o del CSM), costringere il sistema politico ad una virtuosa prassi di codecisione su materie non afferenti il programma di governo e comunque esterne e superiori alla dialettica maggioranza/opposizione (*rectius* minoranze). E la pratica concreta di queste elezioni, con la loro faticosa realizzazione, provano oltre ogni evidenza proprio la necessità di soglie così alte, per l'immaturità della nostra società politica [...]. E quale materia è per definizione più estranea al programma dei vari governi che si succedono in una liberaldemocrazia, di quanto non sia la fondazione e la stessa riforma della costituzione? Invece, [...] è oggi penetrata anche nel mondo della dottrina una concezione volgarizzata della costituzione [...]: è certo auspicabile una codecisione su questa materia..., ma se non c'è, onde non «riconoscere alle minoranze un potere di veto», l'opposizione « può influenzare, correggere, attenuare o accentuare l'indirizzo della maggioranza, non può pretendere di invertirlo». A questo concetto obietto che non può e non deve esserci un indirizzo di maggioranza in materia di costituzione! Questa idea della costituzione, preda del vincitore delle elezioni, è assai lontana da quello che mi pare essermi stato insegnato. Per questa stessa ragione è assai auspicabile un innalzamento sia delle maggioranze previste dall'art. 138 Cost., sia delle maggioranze necessarie per eleggere gli organi di garanzia, ove fossero solo assolute (Presidente della Repubblica, Presidenti delle Camere)". Su questo tema rinvio a: L. Elia, *Referendum contro Mala Costituzione*, in *Europa*, 4 maggio 2006; V. Lippolis, *La riforma dello Stato occasione da cogliere per unire*, in *Il Messaggero*, 23 giugno 2006; F. P. Casavola, *Ecco da dove ricominciare*, in *Il Mattino*, 27 giugno 2006. Si veda anche l'art. 1 della proposta di modifica al Regolamento del Senato della XIV legislatura, Doc. II, n. 16, a firma dei senatori Zanda, Massimo Brutti, Crema e Giaretta.

[19] Non è vero che questo istituto marginale fosse la causa della proliferazione dei partitini e quindi dell'ingovernabilità e dell'instabilità, portato questo - come si è visto - dell'uninomiale (contra, M. Bordignon e G. Tabellini, *Il match point del doppio turno*, sul sito de *La voce*; S. Gambino, *Riforme elettorali e modelli di democrazia*, in *federalismi*, 9 gennaio 2006).

[20] Su questo si veda, da ultimo, R. Balduzzi e M. Cosulich, *In margine alla nuova legge elettorale politica*, sul sito dell'AIC.

[21] Su questo, si veda: F. Lanchester, *L'ascia e il bulino*, in *federalismi*, 23 marzo 2006; M. Rubechi, *Le primarie dell'Unione: spunti di riflessione*, in *federalismi*, 20 ottobre 2005.

[22] Per rendere efficace la soglia di sbarramento, e non simbolica (giacché da essa dipende la semplificazione del quadro partitico e la solidità e stabilità delle due coalizioni) è opportuno prevederla uniforme sia nel caso che la lista si coalizzi sia se non si coalizzi, giacché altrimenti il coalizzarsi a forze più grandi sarebbe solo un modo per superare lo sbarramento del 5 per cento, consentendo alle forze del 1, 2, 3, 4 per cento di mantenere un potere di ricatto nei confronti delle forze più grandi (analogo a quello che esse avevano con il collegio uninominale), e non consentendo l'evoluzione augurabile del quadro politico italiano verso una riunione e semplificazione delle forze politiche in entrambi gli schieramenti. È bene prevedere una unica soglia di sbarramento (5%) per la Camera ed il Senato, calcolata su base nazionale, come il premio.

È l'inconsistenza delle soglie di sbarramento che, annullando la loro funzione, ha dato una prova negativa nelle recenti elezioni, non la loro efficacia potenziale (contra, S. Ceccanti, *La legge elettorale nel contesto delle trasformazioni del diritto parlamentare e della Costituzione. Il connubio tra stabilità e inefficienza*, in *federalismi*, 23 febbraio 2006; S. Ceccanti, *Tra gli effetti del Porcellum c'è anche la nascita della "partitocrazia"*, in *il Riformista*, 24 marzo 2006).

[23] In questo senso, si veda: G. Sartori, *Il proporzionellum aumenterà i partiti*, in *Corriere della sera*, 15 ottobre 2005; R. D'Alimonte, *Tre correzioni per un sistema più governabile e bipolare*, in *Il Sole 24 ore*, 1° novembre 2005; S. Ceccanti, *Legge elettorale, il referendum si può fare. La governabilità è nell'interesse generale*, in *il Riformista*, 7 marzo 2006. Contra, A. Manzella, *Il trucco finale contro la democrazia*, in *la Repubblica*, 15 settembre 2005.

[24] In questo modo si scongiurano anche liste "Forza Roma" e simili, paventate da R. D'Alimonte nel suo *Il paradosso: tre soglie per abolire ogni soglia*, in *Il Sole 24 ore*, 29 settembre 2005. Ma lo stesso autore non è poi conseguente nel non considerare praticabile la sottrazione dal conteggio dei voti dei partitini sotto soglia (R. D'Alimonte, *Accorpamenti e compensazioni: i «piccoli» a caccia di espedienti*, in *Il Sole 24 ore*, 14 dicembre 2005; R. D'Alimonte, *Il maggioritario ha difetti. Questa legge li peggiora*, in *Il Sole 24 ore*, 11 ottobre 2005).

[25] La stabilità della maggioranza di governo non è (e non va) assolutamente garantita da un rafforzamento del ruolo dell'Esecutivo (né del suo capo), né da una legittimazione diretta e plebiscitaria del leader (su questo, si veda S. Gambino, *Riforme elettorali e modelli di democrazia*, in *federalismi*, 9 gennaio 2006), ma si favorisce semplicemente scartando dall'ingresso in Parlamento quelle forze politiche che non raggiungano (coalizzate o meno) il 5% dei suffragi. Il tema centrale non è il rafforzamento dell'Esecutivo rispetto alla coalizione che lo sostiene. Questo si ottiene bonificando

il sistema politico con una buona legge proporzionale che dia, se necessario, un premio di maggioranza e cancelli, con lo sbarramento del 5%, i partitini, fonte dell'instabilità dei governi, e che sono l'apoteosi della deriva oligarchica che si afferma - più o meno incontrastata - in genere all'interno dei partiti, in assenza di una tutela, a livello costituzionale, della loro democrazia interna. Infatti tale deriva è tanto più forte quanto minore è la cerchia di persone che il partito rappresenta. A ciò si aggiunga che i leader dei vari partitini sono portati a porre questioni marginali o, quando non marginali, dissonanti dal sentire comune della grande maggioranza dell'elettorato dei partiti più grandi delle coalizioni cui partecipano (di governo o di opposizione), per marcare una loro ragione di esistenza e legittimare il procrastinare la loro scomparsa. Il tema centrale è la restituzione della funzione legislativa in capo al Parlamento (monocamerale o bicamerale), che vuol dire anche restituzione alla politica, nell'ambito dell'Organo assembleare, del ruolo di mediazione degli interessi, espropriato nei fatti dai vertici dei singoli dicasteri e dalle ristrette cerchie dei gabinetti. A parziale conferma che la legge elettorale può perseguire determinate finalità, cioè plasmare in una certa maniera la rappresentanza e di conseguenza il sistema dei partiti, si veda: V. Onida, *Sistema contraddittorio*, in *Il Sole 24 ore*, 14 ottobre 2005; G. Pasquino, *Dialogo, ma con chi?*, in *l'Unità*, 28 giugno 2006; *contra*, G. Amato, *Una legge folle, un'ottima risposta politica*, in *Europa*, 20 novembre 2005. Contro la tesi che siano i partitini a mandare in stallo il sistema, si veda P. Calderisi e S. Ventura, *Troviamo un accordo bipartisan per modificare questa riforma*, in *Il Riformista*, 23 maggio 2006: sostengono gli autori che sia, al contrario, il disegno istituzionale complessivo ad attribuire "poteri di veto anche alle più esigue minoranze".

Con la legge elettorale prospettata si avvierebbe anche la funzione del partito politico ai sensi dell'art. 49 Cost (su questo tema, si veda S. Gambino, *Riforme elettorali e modelli di democrazia*, in *federalismi*, 9 gennaio 2006).

[26] Vedi sul punto: A. Gigliotti, *Pro e contro delle nuove leggi elettorali per la Camera e il Senato*, sul sito dell'AIC; V. Lippolis, *Quella riforma «scandalosa»*, in *Il Mattino*, 17 settembre 2005.

[27] Toccare il divieto di mandato imperativo sarebbe addirittura incostituzionale se si resta nel quadro della forma di governo liberaldemocratica parlamentare. Come allo stesso modo sarebbe contrario al governo liberaldemocratico parlamentare prevedere in Costituzione clausole "antiribaltone" ovvero sostituendo al classico divieto di mandato imperativo, un mandato imperativo in mano al partito/gruppo parlamentare (su questo vedi, da ultimo, S. Prisco, *La nuova legge elettorale per le Camere tra profili di incostituzionalità e prospettive di rimodellamento del sistema politico*, sul sito dell'AIC, 27 aprile 2006). Contro una modifica dell'art. 67 della Costituzione, si veda anche: L. Elia, *Referendum contro Mala Costituzione*, in *Europa*, 4 maggio 2006.

[28] Nell'assenza di questo istituto il Frosini rintraccerebbe una significativa differenza tra la disciplina elettorale del Parlamento e quella degli organi assembleari degli enti locali e delle regioni, in cui vigono leggi elettorali con premio di maggioranza (T. E. Frosini, *Nuova legge elettorale e vecchio sistema politico?*, sul sito dell'AIC ed in *Rassegna parlamentare*, n. 1, 2006).

[29] La soluzione del dilemma tra un voto che vale doppio ed un voto dimezzato (vedi su questo R. Balduzzi e M. Cosulich, *In margine alla nuova legge elettorale*, sul sito dell'AIC), potrebbe rintracciarsi nel rendere l'elezione dell'unico (o dei pochi) deputato o senatore (secondo la riforma propugnata, si dovrebbero affrontare problemi analoghi, al Senato, per le circoscrizioni valdostana, molisana e trentino-altoatesina) una elezione non a collegio uninominale, ossia facendo rientrare a pieno il seggio in palio nel novero dei seggi potenzialmente disponibili per il premio ovvero residualmente all'opposizione (anche in questo senso si veda S. Ceccanti, *Gli elettori del Val d'Aosta dimenticati. Il loro voto non conterà per il governo*, in *Il Riformista*, 16 dicembre 2005). Prevedo l'obiezione che si potrebbe verificare il caso che sia eletto deputato o senatore il perdente nel conteggio del collegio: questa obiezione si fonda, come del resto il premio di maggioranza spezzettato per regione al Senato, su una interpretazione errata e non evolutiva dell'art. 57 della Costituzione, che illustrerò in altra sede. Per la problematica della Val d'Aosta, si veda anche: S. Ceccanti, *Val d'Aosta e uguaglianza del voto: il caso è serio*, in *forum dei QC*; R. D'Alimonte e C. Fusaro, *Se viene violata l'uguaglianza del voto*, in *Il Sole 24 ore*, 17 dicembre 2005.

[30] Su questa eventualità, si veda: V. Onida, *Sistema contraddittorio*, in *Il Sole 24 ore*, 14 ottobre 2005; G. Amato, *Una legge folle, un'ottima risposta politica*, in *Europa*, 20 novembre 2005; R. D'Alimonte, *Il maggioritario ha difetti. Questa legge li peggiora*, in *Il Sole 24 ore*, 11 ottobre 2005.

[31] *Contra*, F. Lanchester, *Le coalizioni in autunno*, in *federalismi*, 6 ottobre 2005.

[32] Su questo si veda: R. D'Alimonte, *Accorpamenti e compensazioni: i «piccoli» a caccia di espedienti*, in *Il Sole 24 ore*, 14 dicembre 2005; S. Ceccanti, *La legge elettorale nel contesto delle trasformazioni del diritto parlamentare e della Costituzione. Il connubio tra stabilità e inefficienza*, in *federalismi*, 23 febbraio 2006; S. Vassallo, *Una politica più semplice*, in *Corriere della Sera*, 7 marzo 2006; L. Gianniti *Gruppi e componenti politiche tra un sistema elettorale e l'altro*, in *forum dei QC*.

[33] E che correttamente riporta il Frosini nel suo *Nuova legge elettorale e vecchio sistema politico?*, sul sito dell'AIC ed in *Rassegna parlamentare*, n. 1, 2006.

[34] In questo senso, V. Lippolis, *Quella riforma «scandalosa»*, in *Il Mattino*, 17 settembre 2005; *contra*, S. Duranti e J. Sawicki, *La nuova legge elettorale del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati (legge 21 dicembre 2005, n. 270)*, in *federalismi*, 26 gennaio 2006; S. Gambino, *Riforme elettorali e modelli di democrazia*, in *federalismi*, 9 gennaio 2006; M. Ainis, *Un sistema schizofrenico*, in *La Stampa*, 21 ottobre 2005.

[35] Si veda A. Chiaramonte, *Tra maggioritario e proporzionale. L'universo dei sistemi elettorali misti*, il Mulino, Bologna, 2005.

[36] Per un richiamo a ciò, si veda: F. Lanchester, *Le coalizioni in autunno*, in *federalismi*, 6 ottobre 2005.

[37] Mettendo l'accento su questo punto, divergo da: S. Prisco, *La nuova legge elettorale per le Camere tra profili di incostituzionalità e prospettive di rimodellamento del sistema politico*, sul sito dell'AIC, 27 aprile 2006; V. Onida, *Sistema contraddittorio*, in *Il Sole 24 ore*, 14 ottobre 2005.

[38] G. Pasquino, *Premio di maggioranza troppo leggero*, in *Il Sole 24 ore*, 8 novembre 2005; R. D'Alimonte, *Tre correzioni per un sistema più governabile e bipolare*, in *Il Sole 24 ore*, 1° novembre 2005; S. Ceccanti, *Il Governo è indebolito*, in *Un no per le riforme*, allegato a *il Riformista*, Roma, giugno 2006. *Contra*: M. Ainis, *Quel «premio» gigantesco tradisce la Costituzione*, in *La Stampa*, 9 ottobre 2005; T. E. Frosini, *Nuova legge elettorale e vecchio sistema politico?*, sul sito dell'AIC ed in *Rassegna parlamentare*, n. 1, 2006; G. Amato, *Una legge folle, un'ottima risposta politica*, in *Europa*, 30 novembre 2005; V. Onida, *Sistema contraddittorio*, in *Il Sole 24 ore*, 14 ottobre 2005; S. Gambino, *"Efficienza di potere rappresentativo" e "ingorgo" istituzionale*, in *federalismi*, 20 aprile 2006.

[39] In questo senso, si veda G. Sartori, *Proporzionellum: il caos delle idee*, in *Corriere della sera*, 20 ottobre 2005; G. Guzzetta, *Grande centro vs referendum? Risposta a Fulco Lanchester*, in *federalismi*, 15 marzo 2006. *Contra*, R. D'Alimonte, *Il maggioritario ha difetti. Questa legge li peggiora*, in *Il Sole 24 ore*, 11 ottobre 2005.

[40] È del tutto secondario concentrare l'attenzione sul fatto che non sia prevista alcuna soglia minima, salvo lo stesso sbarramento, perché il premio scatti, mentre era prevista per la legge del 1953 (50% più uno dei voti) e per quella del 1923 (25% dei voti). La macroscopica differenza in positivo, questa volta, sta nel fatto che il premio di maggioranza, con la scusa di garantire la governabilità, non elude le garanzie previste per la rigidità del sistema costituzionale.

[41] Si veda: A. Gigliotti, *Pro e contro delle nuove leggi elettorali per la Camera e il Senato*, sul sito dell'AIC; M. Ainis, *Quel «premio» gigantesco tradisce la Costituzione*, in *La Stampa*, 9 ottobre 2005; T. E. Frosini, *Nuova legge elettorale e vecchio sistema politico?*, sul sito dell'AIC ed in *Rassegna parlamentare*, n. 1, 2006; G. Amato, *Una legge folle, un'ottima risposta politica*, in *Europa*, 30 novembre 2005; R. D'Alimonte, *Il maggioritario ha difetti. Questa legge li peggiora*, in *Il Sole 24 ore*, 11 ottobre 2005; V. Onida, *Sistema contraddittorio*, in *Il Sole 24 ore*, 14 ottobre 2005.

[42] Secondo certa dottrina, nel caso di un cambiamento delle alleanze politiche nel corso della legislatura, l'attribuzione di un premio potrebbe "divenire irragionevole" (si veda tra gli altri, R. Balduzzi e M. Cosulich, *In margine alla nuova legge elettorale*, 2 marzo 2006, sul sito dell'AIC; *contra*, F. Lanchester, *L'ascia e il bulino*, in *federalismi*, 23 marzo 2006).

[43] In questo senso, G. Sartori, *Il bipolarismo frainteso*, in *Corriere della sera*, 20 aprile 2006. Vorrei qui accennare ad un nodo che attanaglia la funzionalità del Parlamento da diverse legislature e che non dipende, a stretto rigore dal sistema elettorale (quello che segue è tratto dal mio *Di nuovo sul mito delle riforme costituzionali*, in *forum dei QC*): quello dello *smaltimento* della normazione di emanazione governativa, e, nell'ambito di questa, specialmente della manovra finanziaria. Parafrasando il neologismo coniato dal Bin ("Stato di pubblicità" dal suo *Assemblee rappresentative, forma di governo e investitura diretta dell'esecutivo*, paper in *forum dei QC*), si può dire che assistiamo ad un nuovo figurino di governo: quello del "vediamo l'effetto che fa" ovvero del "ripensamento reiterato". Mi riferisco alla prassi dei vari governi di stravolgere il testo della legge finanziaria con maxi emendamenti che giungono dopo il laborioso e faticoso vaglio delle commissioni e/o delle Assemblee. In questo modo il Governo, con l'argomento della ristrettezza dei tempi, della complessità della manovra finanziaria, della lungaggine dei lavori parlamentari, si precostituisce il diritto di fare approvare dal Parlamento un nuovo testo che contiene nuove materie, e che non è stato oggetto del vaglio delle Camere, ma che lo è solo in ultima battuta, senza vera discussione e con il voto di fiducia, a poche ore di distanza dalla presentazione (si veda anche S. Ceccanti, *La legge elettorale nel contesto delle trasformazioni del diritto parlamentare e della Costituzione. Il connubio tra stabilità e inefficienza*, in *federalismi*, 23 febbraio 2006; l'autore però pone l'accento non sulla "fiducia mutante", ma soprattutto su di un caso di mancata decisione formale del Consiglio dei ministri circa le correzioni al testo proposte dalla Commissione Bilancio del Senato. A me pare che il caso di un governo che, attraverso il suo sottosegretario, che chieda la fiducia in Aula sul testo emendato dalla commissione, senza approvarlo nuovamente in Consiglio dei ministri, sia un caso singolare non tanto per questa

fiducia (invertita) del Governo nella "sua" Commissione, ma perché è un raro esempio di lavoro parlamentare felicemente concluso nel miglioramento del testo proposto dal Governo).

Sarebbe il caso, invece, di:

a) innanzitutto anticipare i termini di presentazione dei documenti che compongono la complessiva manovra;

b) rendere automatica la questione di fiducia sul respingimento degli emendamenti non accettati dal Governo;

c) limitare la possibilità del Governo di modificare il testo da lui stesso presentato a quelle parti toccate dall'eventuale approvazione di emendamenti di origine parlamentare (in questa logica, da lui preventivamente accettati). Una obiezione che preveggo è la seguente: si potrebbe allora assistere alla prassi elusiva di maxi subemendamenti del Governo, previo il surrettizio accordo con la maggioranza per la approvazione di emendamenti *ponte* che diano la stura alla sua furia iconoclasta. Ma confido che una tale prospettiva possa essere fugata dal miglioramento complessivo di un meccanismo così configurato e dal fatto che un subemendamento è comunque assai più vincolato e ristretto nella materia e non può prestarsi ad una ipertrofia come l'emendamento.

Con tali accorgimenti si potrebbe ottenere il risultato di rendere il Governo più responsabile ed attento a presentare inizialmente il testo della manovra e congiuntamente il Parlamento potrebbe avere un ruolo reale nella preparazione del testo finale giacché il lavoro parlamentare sarebbe finalizzato ad emendarlo veramente.

Diversamente, questo modo di fare snatura il governo parlamentare e relega i parlamentari (indipendentemente dall'appartenere alla maggioranza o all'opposizione) a commentatori della normazione in divenire, senza alcun potere di incidere sul suo esito. Non voglio addentrarmi troppo su un tema che apre una voragine di teorizzazioni della dottrina, sin dal secolo XIX, sul rapporto tra Parlamento, Governo e Burocrazia (e, per suo tramite, gruppi di potere economici), ma questo accenno svela come è assai *risibile* la soluzione del passare o meno da un bicameralismo perfetto ad uno differenziato ed ineguale. A tale prassi anticostituzionale nel rapporto tra Esecutivo e Camere, è indifferente il diverso riparto di competenze tra queste. Al contrario, con un reale funzionamento dell'istruttoria legislativa in Parlamento, e con una sua contemporanea riacquisizione della propria autorevolezza come luogo della mediazione politica degli interessi (come diceva il Bin, nello scritto sopra citato, anche attraverso un ritorno del ruolo centrale dei partiti nella società), sarebbe allora il caso di valutare la reale esigenza ed il verso di un superamento del bicameralismo attuale verso uno che abbia un "senso costituzionale". Sull'esigenza di ripensare i regolamenti parlamentari, anche nelle disposizioni che riguardano la suddivisione delle materie delle commissioni competenti, si veda N. Lupo, *A proposito delle presidenze delle commissioni permanenti, delle loro competenze e delle loro funzioni*, paper in forum dei QC. Sull'uso della fiducia e dell'agenda dei lavori parlamentari, si veda A. Manzella, *Il Parlamento perduto*, in la Repubblica, 13 marzo 2006.

[44] In questo senso, si veda G. Sartori, *La riforma con il veleno*, in Corriere della sera, 15 settembre 2005. Che non sia solo il sistema elettorale approvato a produrre discrepanza tra voti e seggi, ma che ci fosse anche con l'uninomiale lo sostiene anche B. Caravita di Toritto, nel suo *Della "sindrome del caimano" e di altri problemi istituzionali derivanti dal voto del 9-10 aprile 2006*, in federalismi, 13 aprile 2006; *contra*, A. Manzella, *Il Senato e l'alternativa del diavolo*, in la Repubblica, 5 novembre 2005. Il Martines, riferendosi al rapporto tra i due partiti maggiori (ma il discorso potrebbe applicarsi anche tra i due poli in Italia), nota che «[...] il sistema maggioritario a collegio uninominale, applicato in paesi a sostanziale bipartitismo, può anche determinare una sovrarappresentanza delle minoranze, consentendo loro di conquistare la maggioranza dei seggi» (nel suo *Art. 56-58*, in Commentario della Costituzione, a cura di Giuseppe Branca, Zanichelli editore e Società editrice del Foro italiano, Bologna, 1984). A conferma di quanto detto, il Martines rileva poi che: «in Gran Bretagna, nelle elezioni politiche del 1951, i laburisti, pur avendo ottenuto la maggioranza dei voti, conquistarono 25 seggi in meno dei conservatori; e, nelle elezioni del 1974, i conservatori, in maggioranza nel paese, conquistarono 5 seggi in meno dei laburisti».

[45] Su questo vedi, da ultimo, S. Prisco, *La nuova legge elettorale per le Camere tra profili di incostituzionalità e prospettive di rimodellamento del sistema politico*, sul sito dell'AIC; ma anche G. Amato, *Una legge folle, un'ottima risposta politica*, in Europa, 20 novembre 2005; G. Pasquino, *Partitocrazia, la vendetta*, in L'Opinione, 8 ottobre 2005.

[46] In questo senso, si veda: F. Bassanini, *Serve un referendum per la governabilità. L'attuale legge elettorale va modificata*, in il Riformista, 8 marzo 2006; A. Manzella, *Il trucco finale contro la democrazia*, in la Repubblica, 15 settembre 2005; S. Ceccanti, *I "nuovi" sistemi elettorali: regolarità, anomalie, utilizzazioni previste e impreviste*, in federalismi, 20 ottobre 2005; S. Gambino, *Riforme elettorali e modelli di democrazia*, in federalismi, 9 gennaio 2006.

[47] Anche in questo senso, si veda S. Ceccanti, *Gli elettori del Val d'Aosta dimenticati. Il loro voto non conterà per il governo*, in il Riformista, 16 dicembre 2005; *contra*, lo stesso autore, *Il Governo è indebolito*, in *Un no per le riforme*, allegato a il Riformista, Roma, giugno 2006

[48] *Contra*: R. D'Alimonte, *Il progetto del Polo moltiplica il potere dei partiti minori*, in *Il Sole 24 ore*, 18 settembre 2005; R. D'Alimonte, *Solo in Spagna bipolarismo e proporzionale*, in *Il Sole 24 ore*, 22 settembre 2005; R. D'Alimonte, *Il maggioritario ha difetti. Questa legge li peggiora*, in *Il Sole 24 ore*, 11 ottobre 2005; R. D'Alimonte, *Tre correzioni per un sistema più governabile e bipolare*, in *Il Sole 24 ore*, 1° novembre 2005; R. D'Alimonte, *Un premio all'ingovernabilità*, sul sito de Lavoce; S. Gambino, *Riforme elettorali e modelli di democrazia*, in *federalismi*, 9 gennaio 2006.

[49] In questo senso: V. Lippolis, *Quella riforma «scandalosa»*, in *Il Mattino*, 17 settembre 2005; *contra*, R. D'Alimonte, *Il progetto del Polo moltiplica il potere dei partiti minori*, in *Il Sole 24 ore*, 18 settembre 2005; V. Onida, *Sistema contraddittorio*, in *Il Sole 24 ore*, 14 ottobre 2005; V. Onida, *I guai della legge elettorale*, ibidem, 20 dicembre 2005; A. Manzella, *Il trucco finale contro la democrazia*, in *la Repubblica*, 15 settembre 2005.

[50] *Contra*: S. Ceccanti, *I "nuovi" sistemi elettorali: regolarità, anomalie, utilizzazioni previste e impreviste*, in *federalismi*, 20 ottobre 2005; R. D'Alimonte, *Il maggioritario ha difetti. Questa legge li peggiora*, in *Il Sole 24 ore*, 11 ottobre 2005.

[51] *Contra*, R. D'Alimonte, *Un premio all'ingovernabilità*, sul sito de Lavoce.

[52] *Contra*, R. D'Alimonte, *Un premio all'ingovernabilità*, sul sito de Lavoce.

[53] Anche su questo, si veda G. Sartori, *Proporzionellum: il caos delle idee*, in *Corriere della sera*, 20 ottobre 2005.

[54] Tratto da R. Balduzzi e M. Cosulich, *In margine alla nuova legge elettorale*, sul sito dell'AIC.

[55] Nel suo *Il proporzionellum aumenterà i partiti*, in *Corriere della sera*, 15 ottobre 2005.

[56] Nel suo *Tre correzioni per un sistema più governabile e bipolare*, in *Il Sole 24 ore*, 1° novembre 2005.

[57] Nel suo *Legge elettorale, il referendum si può fare. La governabilità è nell'interesse generale*, in *il Riformista*, 7 marzo 2006.

[58] Nel suo *La legge elettorale nel contesto delle trasformazioni del diritto parlamentare e della Costituzione. Il connubio tra stabilità e inefficienza*, in *federalismi*, 23 febbraio 2006.

[59] *Contra*, si veda: F. Bassanini, *Serve un referendum per la governabilità. L'attuale legge elettorale va modificata*, in *il Riformista*, 8 marzo 2006; G. Pasquino, *Partitocrazia, la vendetta*, in *L'Opinione*, 8 ottobre 2005; M. Ainis, *Quel premio gigantesco tradisce la Costituzione*, in *La Stampa*, 9 ottobre 2005; M. Ainis, *Un sistema schizofrenico*, in *La Stampa*, 21 ottobre 2005; F. Lanchester, *L'ascia e il bulino*, in *federalismi*, 23 marzo 2006; S. Gambino, *Riforme elettorali e modelli di democrazia*, in *federalismi*, 9 gennaio 2006; A. Piraino, *"La gatta frettolosa fa i gattini ciechi"*, in *federalismi*, 4 maggio 2006; S. Gambino, *"Efficienza di potere rappresentativo" e "ingorgo" istituzionale*, in *federalismi*, 20 aprile 2006; A. Barbera e M. Segni, *Caro Tremonti, dialogo anche sulla legge elettorale*, in *il Riformista*, 6 giugno 2006; G. Zagrebelsky, *Che popolo immagina la Costituzione della destra*, in *la Repubblica*, 23 giugno 2006; S. Ceccanti, *Il Governo è indebolito*, in *Un no per le riforme*, allegato a *il Riformista*, Roma, giugno 2006; S. Ceccanti, *I "nuovi" sistemi elettorali: regolarità, anomalie, utilizzazioni previste e impreviste*, in *federalismi*, 20 ottobre 2005. Quest'ultimo autore ritiene che l'assenza di preferenze non sia in sé negativa.

[60] V. Lippolis, *Quella riforma «scandalosa»*, in *Il Mattino*, 17 settembre 2005; S. Gambino, *Riforme elettorali e modelli di democrazia*, in *federalismi*, 9 gennaio 2006.

[61] Su questo rinvio a: T. E. Frosini, *È giunta l'ora di una legge sui partiti?*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 1 del 2003; S. Ceccanti, *Regolamentazione legislativa dei partiti ed elezioni primarie: un esempio del possibile ruolo del diritto comparato nell'iniziativa legislativa*, in *Diritto Pubblico comparato ed europeo*, n. 3 del 1999; S. Gambino, *Riforme elettorali e modelli di democrazia*, in *federalismi*, 9 gennaio 2006; N. Lupo, *Nell'era della comunicazione digitale, è mai possibile che il nome dei candidati alle elezioni politiche si conosca solo mediante l'affissione del manifesto elettorale?*, in *forum dei QC*.

[62] Dal premio di maggioranza non si può prescindere in una realtà politica italiana spaccata a metà e frammentata (su questo, si veda G. Pasquino, *Norma partigiana? Non c'è scandalo*, in *Il Sole 24*, 15 settembre 2005). Il premio non aumenta la frammentazione ed annulla l'efficacia della soglia di sbarramento (come dice Sartori nel suo *La riforma con il veleno*, in *Corriere della sera*, 15 settembre 2005), ma spinge a coalizzarsi, quanto più è possibile nei limiti della ragionevolezza politica, se è accompagnato dal non conteggio dei voti dei partiti coalizzati ma sotto il 5%, nel monte voti della coalizione ed ai fini del premio (*contra*: S. Ceccanti, *I risultati? Instabilità, costi elettorali alle stelle, corruzione*,

in Europa, 15 settembre 2005; G. Sartori, *Il proporzionellum aumenterà i partiti*, in Corriere della sera, 15 ottobre 2005; S. Gambino, *Riforme elettorali e modelli di democrazia*, in federalismi, 9 gennaio 2006).

[63] T. E. Frosini, *Nuova legge elettorale e vecchio sistema politico?*, sul sito dell'AIC ed in Rassegna parlamentare, n. 1, 2006.

[64] Altri si richiama ad una lesione del diritto di voto o meglio dell'uguaglianza del voto e quindi una delegittimazione del voto (L. Elia, *Il voto rischia di essere delegittimato*, in Europa, 29 novembre 2005; S. Gambino, *"Efficienza di potere rappresentativo" e "ingorgo" istituzionale*, in federalismi, 20 aprile 2006). A superare queste osservazioni vale la stessa affermazione che ho fatto (*supra*) per le soglie di sbarramento: libertà ed uguaglianza del voto non vuol dire dare rappresentanza a tutte le miriadi di sfumature esistenti nelle correnti politiche della società.

[65] In questo senso si veda anche G. Sartori, *Il proporzionellum aumenterà i partiti*, in Corriere della sera, 15 ottobre 2005.

[66] Come si potrebbe ampiamente riscontrare dal dibattito alla Camera dei deputati negli anni dal 1918 al 1919 sul passaggio dal sistema uninominale maggioritario alla proporzionale di lista.

[67] C. Fusaro, *La riforma costituzionale: piena di difetti, ma meglio di niente*, in forum dei QC.

[68] *Contra*, F. Bassanini, *Serve un referendum per la governabilità. L'attuale legge elettorale va modificata*, in il Riformista, 8 marzo 2006; G. Pasquino, *Dove nascono i partiti*, in l'Unità, 3 novembre 2005.

[69] Non è vero che la capacità di ricatto si limita: il fatto stesso che c'è un secondo turno è un incentivo per i partiti a presentarsi separati al primo, per poi contrattare con la pistola puntata alle tempie dei partiti più grandi (*Contra*, M. Bordignon e G. Tabellini, *Il match point del doppio turno*, sul sito de La voce).

[70] *Contra*, G. Pasquino, *Il Mattarellum non va proprio difeso, meglio il doppio turno alla francese*, in il Riformista, 17 settembre 2005.

[71] *Contra*: A. Barbera, *"Non dimentichiamo che il voto di preferenza ci ha portato Tangentopoli"*, intervista a l'Unità, 14 settembre 2005; S. Ceccanti, *Legge elettorale, il referendum si può fare. La governabilità è nell'interesse generale*, in il Riformista, 7 marzo 2006.

[72] Su questo si veda: D. Argondizzo, *Di nuovo sul mito delle riforme costituzionali*, in forum dei QC; S. Ceccanti, *Regolamentazione legislativa dei partiti ed elezioni primarie: un esempio del possibile ruolo del diritto comparato nell'iniziativa legislativa*, in Diritto Pubblico comparato ed europeo, n. 3 del 1999; M. Rubechi, *Le primarie dell'Unione: spunti di riflessione*, in federalismi, 20 ottobre 2005; S. Prisco, *La nuova legge elettorale per le Camere tra profili di incostituzionalità e prospettive di rimodellamento del sistema politico*, sul sito dell'AIC, 27 aprile 2006; F. Lanchester, *Le coalizioni in autunno*, in federalismi, 6 ottobre 2005; G. Pasquino, *Premio di maggioranza troppo leggero*, in Il Sole 24 ore, 8 novembre 2005; G. Pasquino, *Dove nascono i partiti*, in l'Unità, 3 novembre 2005; S. Gambino, *"Efficienza di potere rappresentativo" e "ingorgo" istituzionale*, in federalismi, 20 aprile 2006.

[73] A proposito del frequente uso strumentale delle norme dei regolamenti parlamentari, da parte delle microformazioni, vedi D. Argondizzo, *Sull'autoconvocazione in senso stretto*, paper in forum dei QC.

[74] Sulla necessità di un accordo tra i partiti maggiori dei due schieramenti, si veda: V. Onida, *Referendum senza accordi*, in Il Sole 24 ore, 3 maggio 2006; F. Lanchester, *Le elezioni contestate e le prospettive future*, in federalismi, 20 aprile 2006; B. Caravita di Toritto, *Della "sindrome del caimano" e di altri problemi istituzionali derivanti dal voto del 9-10 aprile 2006*, in federalismi, 13 aprile 2006; A. Pace, *Il primo passo bipartisan*, in Europa, 19 maggio 2006; R. D'Alimonte, *Il maggioritario ha difetti. Questa legge li peggiora*, in Il Sole 24 ore, 11 ottobre 2005; M. Ainis, *Grande coalizione sì, ma solo sulle regole*, in il Riformista, 15 aprile 2006; A. Manzella, *Tra il Quirinale e il referendum*, in la Repubblica, 13 maggio 2006. Non pensa che i partiti veri abbiano questo coraggio il Vassallo nel suo *Una politica più semplice*, in Corriere della Sera, 7 marzo 2006.

[75] Il problema del momento in cui riformare la legge elettorale è un problema inesistente. Gli argomenti addotti contro il farlo all'inizio o alla fine della legislatura, condurrebbero a ritenere che si possa fare solo a metà legislatura. Soluzione semplicistica se solo si ponga mente a quanto sono difficili ed a quanta attenzione necessitano riforme di questo tipo. Ne deriverebbe, a stretto rigore, la immodificabilità della legge elettorale (si veda, come espressioni esemplari delle diverse tesi: A. Manzella, *Il trucco finale contro la democrazia*, in la Repubblica, 15 settembre 2005; A. Manzella, *Il Senato e l'alternativa del diavolo*, in la Repubblica, 5 novembre 2005; G. Sartori, *La riforma con il veleno*, in Corriere della sera, 15 settembre 2005; P. Armaroli, *Proporzionale, il mondo di favole dell'opposizione*, in il Giornale, 18 settembre 2005).

[76] Quello che segue, rivisto ed integrato, è tratto dal mio *Due ulteriori osservazioni sul disegno di legge elettorale*, in forum dei QC.

[77] Introdotto dall'Aula della Camera e non previsto nel testo originario della I Commissione.

[78] G. Zagrebelsky, *Una riforma del voto irrazionale e incostituzionale*, in la Repubblica, 25 ottobre 2005.

[79] In questo senso si veda R. Balduzzi e M. Cosulich, *In margine alla nuova legge elettorale*, sul sito dell'AIC.

[80] In questo senso si veda: G. Zagrebelsky, *Una riforma del voto irrazionale e incostituzionale*, in la Repubblica, 25 ottobre 2005; V. Onida, *I guai della legge elettorale*, in Il Sole 24 ore, 20 dicembre 2005.

[81] Dalla cui cattiva interpretazione derivano molti dei grandi problemi della legge vigente: per cui propendo nel dire che questa legge più che una "porcata" è una "porcheria" (R. D'Alimonte, *Paralisi del Senato dopo il voto? Ecco come evitarla*, in Il Sole 24 ore, 4 dicembre 2005; R. D'Alimonte, *Senato, se 4 regioni fanno la differenza*, in Il Sole 24 ore, 13 novembre 2005; G. Pasquino, *Il pareggio impossibile*, in l'Unità, 8 marzo 2006; *contra* G. Sartori, *Le leggi delle cattive intenzioni*, in Corriere della sera, 28 marzo 2006; S. Ceccanti, *La leggenda metropolitana del pareggio. Ecco perché l'Unione è sicura al Senato*, in il Riformista, 15 febbraio 2006. Invece lo Zagrebelsky, nel suo *Una riforma del voto irrazionale e incostituzionale*, in la Repubblica, 25 ottobre 2005, anche se considera che, a proposito della "base regionale", «altre soluzioni avrebbero potuto essere escogitate», richiama anche lui il sospetto che sia stata una cattiva interpretazione, malignamente voluta).

[82] Si veda: A. Gratteri, *Un Senato «eletto a base regionale» ... con i voti delle altre Regioni!*, in forum dei QC; A. Manzella, *Il Senato e l'alternativa del diavolo*, in la Repubblica, 5 novembre 2005; G. Amato, *Una legge folle, un'ottima risposta politica*, in Europa, 20 novembre 2005; A. Manzella, *Il Parlamento perduto*, in la Repubblica, 13 marzo 2006; L. Elia, *Leggi elettorali e "moral suasion"*, in Europa, 27 ottobre 2005.

[83] Come si dimostrerà in seguito con l'esame dei lavori dell'Assemblea costituente. In questo senso, si veda anche: S. Ceccanti, *Gli elettori del Val d'Aosta dimenticati. Il loro voto non conterà per il governo*, in il Riformista, 16 dicembre 2005; S. Ceccanti, *I "nuovi" sistemi elettorali: regolarità, anomalie, utilizzazioni previste e imprevedute*, in federalismi, 20 ottobre 2005; M. Ainis, *Quel premio gigantesco tradisce la Costituzione*, in La Stampa, 9 ottobre 2005.

[84] "La Camera dei senatori è eletta a base regionale".

[85] "I senatori sono eletti per un terzo dai membri del consiglio regionale e per due terzi a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età".

[86] Con la reiezione della prima parte dell'ordine del giorno Perassi nella seduta pomeridiana del 25 settembre 1947. Con la non approvazione, lo stesso giorno, della seconda parte del medesimo ordine del giorno, venne accantonata anche l'idea (già respinta, in sede di stesura del progetto, dalla Commissione per la Costituzione) dell'elezione indiretta - della restante parte del Senato - da parte di delegati eletti, in ogni regione, a suffragio universale.

[87] "A ciascuna regione è attribuito, oltre ad un numero fisso di cinque senatori, un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila. La Valle d'Aosta ha un solo senatore. Nessuna regione può avere un numero di senatori maggiore di quello di deputati che manda all'altra Camera".

[88] Sull'argomento che il primo comma dell'art. 57 vada letto in connessione, e si espliciti, con gli attuali commi terzo e quarto converge anche il Ceccanti nel suo *La leggenda metropolitana del pareggio. Ecco perché l'Unione è sicura al Senato*, in il Riformista, 15 febbraio 2006.

[89] Il Presidente della Commissione per la Costituzione Ruini, nella seduta pomeridiana del giorno successivo, a proposito della stessa locuzione, disse che se la «disposizione è astrattamente logica ed ineccepibile, in realtà, nelle applicazioni pratiche, il caso che si vuole evitare, di più senatori che deputati, non si presenta per nessuna regione, neppure per la più piccola [...]».